



## **Delibera della Giunta Regionale n. 535 del 05/10/2016**

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 14 - Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. 6 - UOD Pianificaz del pers. Dotaz organ Monitor attuaz performance organizzativ

Oggetto dell'Atto:

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N.12/2011

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE**

- a. il Regolamento 15.12.2011, n.12, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, così come da ultimo modificato dalla DGR n. 493/2016, disciplina l'“Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 6.8.2010, n. 8;
- b. con D.G.R n. 612 del 29/10/2011, è stato approvato il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- c. ai sensi dell'art. 6 comma 1 del regolamento n. 12 del 2011, le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:
  - dipartimenti;
  - direzioni generali;
  - uffici speciali;
  - strutture di staff;
  - unità operative dirigenziali;
- d. l'art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l'organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale;
- e. con deliberazione n. 295 del 21/06/2016, la Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha individuato in 276 il numero massimo delle strutture ordinamentali da istituire, come di seguito indicate:
  - n. 5 Uffici di Dipartimento;
  - n. 15 Uffici di Direzione Generale;
  - n. 1 Segreteria di Giunta;
  - n. 1 Autorità di Audit;
  - n. 6 Uffici Speciali;
  - n. 10 Uffici di Staff ai Dipartimenti;
  - n. 1 Ufficio di Staff “Raccordo con le Autorità di gestione dei fondi europei e responsabile del piano di rafforzamento amministrativo”;

- n. 1 Ufficio del Datore di Lavoro;
- n. 56 Uffici di Staff alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e agli Uffici di cui all'art.37 del Regolamento;
- n. 172 Uffici di Unità Operative Dirigenziali;
- n. 8 Uffici di livello dirigenziale per Strutture di missione o posizioni dirigenziali individuali;
- f. con DGR n.478/2011 e ss.mm. e ii., la Giunta regionale, in attuazione a quanto previsto dal citato Regolamento n.12/2011, ha approvato, tra l'altro, per i Dipartimenti e relative Direzioni Generali e per gli Uffici speciali, l'articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere

**CONSIDERATO** che il Presidente ha rappresentato la necessità di semplificare la filiera della decisione pubblica, sopprimendo le strutture dipartimentali e ridefinendo i vertici amministrativi della Giunta Regionale, al fine di facilitare il percorso attuativo delle misure normative e delle azioni amministrative, rendendo in tal modo più immediata l'individuazione dei responsabili dei procedimenti con conseguente riduzione dei costi della macchina amministrativa, atteso il risparmio sotteso alla soppressione delle relative strutture ordinamentali;

**RITENUTO**, per l'effetto, che occorre modificare in parte qua il Regolamento n. 12/2011 ss.mm.ii., nei seguenti termini:

- a) all'articolo 6:
  - 1) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
  - 2) al comma 3 sono soppresse le parole "alle strutture dipartimentali e";
- b) l'articolo 7 è abrogato;
- c) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. Le direzioni generali sono strutture organizzative complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A ciascuna direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione ed esercita, per quanto di competenza, funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli

organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società *in house* di riferimento.”;

- d) l'articolo 9 è abrogato;
- e) l'articolo 13 è abrogato;
- f) al comma 1 dell'articolo 14, dopo la parola “provvede” sono aggiunte le seguenti “al coordinamento e” e dopo la parola “regionale” sono aggiunte le parole “e cura i rapporti con il sistema sanitario nazionale.”;
- g) l'articolo 17 è abrogato;
- h) al comma 1 dell'articolo 18, la parola “provvede” è sostituita con le seguenti “svolge le funzioni relative ai trasporti e alla viabilità, anche con riferimento al sistema delle città e delle aree metropolitane” e dopo le parole “marittimo locale” sono aggiunte le seguenti “e fluviale.”;
- i) al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole “funzioni relative” sono aggiunte le seguenti “alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio e”;
- j) l'articolo 21 è abrogato;
- k) al comma 1 dell'articolo 22, dopo le parole “studenti universitari” sono aggiunte le parole “al fine di assicurarne il diritto allo studio” e dopo le parole “ricerca scientifica” sono aggiunte le seguenti “e tecnologica”;
- l) al comma 1 dell'articolo 23, dopo le parole “scolastica e formativa” sono aggiunte le seguenti “degli interventi a sostegno dell'obbligo scolastico”;
- m) al comma 1 dell'articolo 24, dopo la parola “sostiene” sono aggiunte le seguenti “tutte le forme dello spettacolo, il cinema,”;
- n) l'articolo 25 è abrogato;
- l) al comma 1 dell'articolo 26, dopo le parole “assestamento e variazione” sono aggiunte le seguenti “, e svolge le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio regionale e”;
- m) al comma 1 dell'articolo 27, dopo le parole “relativi all'amministrazione” sono aggiunte le seguenti “, alla formazione e all'organizzazione” e sono aggiunte, infine, le parole “Assicura l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.”;
- n) al comma 1 dell'articolo 33 bis, le parole “il Dipartimento della Salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie” sono sostituite con le seguenti “la Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale”;
- o) al comma 9 dell'articolo 37, sono soppresse le seguenti parole “che si avvale di una struttura di staff presso ciascun dipartimento”;

- p) l'articolo 39 è sostituito con il seguente: “Art. 39 Comitato di coordinamento interdirezionale. 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa è istituito il comitato di coordinamento interdirezionale, composto dal Capo di Gabinetto del Presidente, che lo presiede e lo convoca, dai direttori generali, dal capo dell'ufficio legislativo del presidente e dal segretario della Giunta.”;
- q) al comma 1 dell'articolo 40 sono soppresse le seguenti parole “dipartimenti e”;
- r) i commi 2 e 3 dell'articolo 43 sono abrogati;

**VISTO**

il Regolamento Regionale del 15/12/2011 n. 12 e ss.mm. e ii.;

la D.G.R.C. n. 295/2016 e ss.mm. e ii.;

la D.G.R.C. n. 493/2016;

le note prott .n. 650737 e n. 652435 del 6/10/2016;

**SENTITO** per i profili di competenza l'Ufficio Legislativo

**PROPONE** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di modificare il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 e ss.mm. e ii., secondo quanto previsto nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare la presente delibera al Consiglio Regionale per gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. 6.8.2010, n. 8, al Presidente della Giunta Regionale, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.